

REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Politiche Abitative

Misure Straordinarie, urgenti e sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di ERP 2003-2005 approvato con delib. del C.R. n. 51/2004 - "Misura E (Sperimentale): Progettazione e attuazione di interventi regionali pilota nel campo della bioarchitettura e bioedilizia e di strutture alloggiative plurifamiliari di natura temporanea".

AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO
riservato ai Comuni toscani

Art. 1 Finalità

La Regione concorre, per una disponibilità complessiva pari a 3 milioni di euro, alla realizzazione di interventi pilota con caratteristiche sperimentali ed innovative, riferiti a interventi di autocostruzione o autorecupero di alloggi destinati alla locazione o altro titolo di godimento.

Art. 2 Soggetti attuatori

I soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1 sono singoli o nuclei familiari, riuniti in cooperativa appositamente costituita, anche nella forma di cooperativa di comunità di cui alla L.R. 14 novembre 2019 n. 67, che intendano partecipare attivamente con il loro lavoro al processo di autorecupero o autocostruzione, su immobili o terreni di proprietà della cooperativa ovvero messi a disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione.

La cooperativa, costituita o costituenda al momento della presentazione della proposta, dovrà essere dotata di statuto che stabilisca ruoli e responsabilità.

Il presidente della cooperativa ricopre il ruolo di datore di lavoro ed avrà, tra l'altro, i seguenti compiti:

1. designare il responsabile e gli addetti del servizio prevenzione e protezione dai rischi, composto dalle squadre di Primo soccorso ed antincendio,
2. nominare il medico competente,
3. elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
4. nominare il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori,
5. formare e informare i lavoratori, ricorrendo anche all'aiuto di esperti.

Art. 3 Tipologie di intervento e contributo regionale

Gli interventi di cui al presente Avviso pubblico prevedono la realizzazione, mediante autocostruzione o autorecupero da parte dei componenti della cooperativa proponente, di strutture alloggiative plurifamiliari, che possono presentare anche spazi di aggregazione e di condivisione, o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche dell'intervento mirato alla costruzione di relazioni umane e sociali all'interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative.

Sono ammessi a contributo gli interventi di produzione di alloggi sociali mediante pratiche di autocostruzione o autorecupero, in cui i soci della cooperativa partecipano direttamente ai lavori di costruzione o recupero edilizio, nelle forme e nella misura determinata nella fase progettuale, in relazione alle specifiche possibilità e capacità. Il contributo ha carattere forfettario, e sarà integrato sia con risorse proprie della cooperativa, sia con il lavoro dei soci.

Il contributo regionale è così determinato:

- contributo tecnico amministrativo, fino a 10.000 € ad alloggio per attività di coordinamento tecnico (costituzione cooperativa, rilievo e progettazione, sviluppo iter amministrativo) e formazione (tecnica e in tema di sicurezza comprensivo di corso di formazione di 16 ore obbligatorio per tutti i componenti della cooperativa). Tali attività potranno essere svolte da soggetti con provata esperienza nel campo, anche esterni alla cooperativa, , selezionati dal proponente o dal Comune.
- contributo lavori, fino a € 35.000 ad alloggio, a parziale copertura delle spese di intervento, dirette o accessorie

Nel caso di interventi di recupero edilizio, gli immobili oggetto di intervento non devono essere stati in qualunque tempo:

- acquisiti, realizzati o recuperati dallo Stato e da Enti Pubblici Territoriali, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato, della Regione e di Enti Pubblici Territoriali;
- di proprietà delle disciolte ATER trasferiti ai Comuni ai sensi della L.R. 77/98 e della delib.C.R. 26.6.2002 n. 109;
- acquisiti, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi costituiti con programmi speciali o straordinari;

Art. 4 Canone di locazione e durata del vincolo

Nel caso in cui l'intervento sia attuato su immobili o terreni messi a disposizione da soggetti pubblici o privati sulla base di specifica convenzione, la determinazione del canone di locazione da corrispondere da parte della cooperativa alla proprietà, comunque non superiore al 3,2 % del costo riconoscibile dell'intervento, viene stabilita nella convenzione fra i due soggetti, come pure la valutazione dei lavori eseguiti a scomputo dello stesso canone, e la durata della locazione comunque non inferiore a 15 anni.

Nel caso di assegnazione in proprietà degli alloggi agli assegnatari in proprietà si applicano le norme sulla vendita e locazione di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale 7 luglio 2003, n. 666 "*L.179/92 - Art.20. Norme per la cessione e locazione degli alloggi edilizia agevolata*" e 22 luglio 2019 n. 937 "*Circolare esplicativa in merito alla determinazione delle quote di contributo in conto capitale*". I vincoli di cui alle suddette deliberazioni decorrono dalla data dall'atto notarile di assegnazione degli alloggi in proprietà individuale.

Art. 5 Locazione degli alloggi ed eventuale cessione

La stipula dei contratti di locazione degli alloggi deve avvenire entro 6 mesi dalla ultimazione dei lavori ed è obbligatoriamente subordinata all'avvenuta certificazione di abitabilità/agibilità degli alloggi.

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione dell'alloggio, il locatario e il proprio nucleo familiare devono fissarvi la residenza ed occuparlo in modo continuativo.

Gli alloggi che si rendessero disponibili per recesso del conduttore o cessazione del contratto devono essere ri-assegnati entro i successivi 120 giorni a soggetti soci della cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico.

Art. 6 Norme tecniche

Gli interventi devono essere conformi alle norme tecniche e tipologiche di cui all'art. 16, ultimo comma, e all'art. 43 della Legge 457/78, alle normative tecniche regionali per l'edilizia agevolata, per quanto applicabili, di cui al decreto n. 6315 del 24/12/2014, con esclusione del limite massimo di Snr in relazione alla Su.

Gli immobili oggetto di intervento devono essere: unitariamente identificabili e dotati di autonomia funzionale rispetto all'uso delle parti comuni (ingresso, scale, coperture ecc.).

Gravi inadempienze e irregolarità accertate in ogni fase realizzativa dell'intervento nell'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), costituiscono motivo di revoca del contributo regionale.

Art. 7 Contenuti e modalità di presentazione delle proposte preliminari

I Comuni interessati dovranno far pervenire alla Regione Toscana – Settore Politiche abitative, le proposte di intervento entro il 31/10/2020.

I Comuni procedono alla raccolta e alla trasmissione di proposte che saranno presentate dai soggetti proponenti sul proprio territorio; a tale scopo i Comuni danno diffusione pubblica dei contenuti del presente Avviso, e stabiliscono il termine per la presentazione delle proposte ai propri uffici. La trasmissione delle proposte raccolte alla Regione Toscana è corredata da sintetico parere di congruità e di fattibilità.

Le proposte preliminari di intervento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- individuazione area o immobile interessati con indicazione dello stato di diritto, e se la proprietà è diversa dal proponente, atto di accettazione da parte della stessa dei termini della proposta;
- relazione esplicativa delle caratteristiche dell'intervento, ivi comprese le modalità di regolamentazione dei rapporti fra i diversi soggetti coinvolti;
- soci della cooperativa che parteciperanno attivamente allo svolgimento dei lavori, le professionalità presenti all'interno della cooperativa, nonché quelle da reperire all'esterno;
- soggetto cui affidare lo svolgimento dei compiti previsti all'ultimo alinea del precedente articolo 3 comma 2 primo alinea;
- elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali preliminari;
- relazione di fattibilità relativa in particolare a conformità urbanistica e vincoli;
- cronoprogramma preliminare;
- quadro finanziario completo di calcolo del costo dell'intervento, contributo regionale, altre fonti di finanziamento;
- impegno per i soggetti attuatori privati di costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa pari all'ammontare del contributo lavori richiesto secondo quanto indicato all'articolo 13.

Art. 8 Selezione delle proposte preliminari e assegnazione contributo

I progetti presentati a seguito del presente Avviso Pubblico saranno valutati da apposito Nucleo tecnico di valutazione costituito con specifico decreto dirigenziale, secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione	Max 80 punti
1. Livello di coerenza interna ed esterna dell'intervento: rispondenza a finalità e caratteristiche dell'Avviso Pubblico	(0 -20 punti)
2. Sostenibilità ambientale materiali, tecniche, efficienza energetica	(0 -20 punti)
3. Efficacia e qualità dell'intervento - capacità di risposta a disagio abitativo - efficacia nel recupero edilizio/riqualificazione urbana - grado di fattibilità/cantierabilità - innovazione/integrazione di diverse tematiche	(0 - 60 punti) 0-10 0-20 0-10 0-20

Sulla base delle risultanze istruttorie, con decreto dirigenziale verrà approvata la graduatoria delle proposte ammissibili, ed assegnati i finanziamenti fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le proposte ammissibili non esauriscano la disponibilità di risorse di cui all'art. 1, il residuo rientra nelle disponibilità della Regione che provvederà al suo utilizzo nell'ambito delle successive programmazioni.

Art. 9 - Contenuti e modalità di presentazione delle proposte definitive

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria delle proposte ammissibili, e assegna il relativo finanziamento, i soggetti attuatori delle proposte ammesse al finanziamento inoltrano al Comune competente, il progetto definitivo dell'intervento, comprensivo dei seguenti elaborati:

- planimetria dell'area di intervento, planivolumetrico dell'intervento, schemi grafici con relative indicazioni dimensionali e tipologiche, relazione illustrativa;
- Quadro tecnico finanziario e cronoprogramma definitivi;
- Eventuale suddivisione dei lavori per fasi, con indicazione della erogazione della corrispettiva quota parte di contributo lavori;
- Statuto della cooperativa costituita o costituenda;
- convenzione o accordo che regola tutti i rapporti fra il soggetto attuatore e la proprietà.

Nei successivi 60 giorni i Comuni interessati inoltrano alla Regione Toscana, Settore Politiche abitative, i progetti definitivi degli interventi ammessi, comprensivi di dichiarazione, a firma del responsabile del procedimento, attestante la conformità degli interventi alle previsioni dei vigenti atti di governo del territorio e strumenti urbanistici, e l'avvenuto accertamento, in capo ai soggetti attuatori, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2 e 10.

Nei 60 giorni successivi alla presentazione del progetto definitivo, la Regione Toscana, verifica la sua congruità rispetto alla proposta ammessa a finanziamento, e alle disposizioni contenute nel presente Avviso Pubblico, approva il progetto definitivo e prenota la relativa somma a favore del soggetto attuatore su apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 10 – Beneficiari finali degli alloggi - requisiti

I requisiti e le condizioni per beneficiare degli alloggi, sono di seguito specificati:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione;
- b) avere la residenza o l'attività lavorativa prevalente nel territorio regionale;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nel territorio della Regione Toscana o in qualsiasi località extraregionale, la cui distanza dal Comune interessato sia inferiore a 50 km. L'adeguatezza dell'alloggio è verificata nei casi in cui non si determina una situazione di sovraffollamento come definita all'articolo 12.8 e Allegato C punto 2 della L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica";
- d) non essere titolari di diritti di proprietà, ivi compresa la nuda proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in una qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo sia uguale o superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 38 comma 3 lettera m della L.R. n. 2 del 2 gennaio 2019 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica";
- e) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare come definito al successivo comma 4, non superiore ad Euro 35.000,00;
- f) non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in uso, in abitazione, in proprietà o con patto di futura vendita, nonché in locazione, di alloggi costruiti, recuperati o comunque fruitori del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;
- g) essere soci effettivi della cooperativa di autocostruzione o autorecupero proponente l'intervento.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare come definito al successivo comma 4 sia al momento della presentazione della proposta al Comune competente, sia al momento della stipula del contratto di locazione.

Ai fini del presente avviso pubblico:

- a) si definisce "nucleo familiare" la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dai registri dell'anagrafe comunale;
- b) i coniugi sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare anche se residenti in abitazioni diverse, tranne nei casi per i quali sia stata pronunciata separazione giudiziale o sia intervenuta l'omologazione della separazione da parte del tribunale o sia intervenuto in proposito un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- c) per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici è motivata dalla intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l'accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza. Per quanto riguarda il valore ISEE il limite di € 35.000 deve essere verificato per entrambi i nuclei di provenienza. A pena di decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione di diritto del contratto di locazione, il

nuovo nucleo deve risultare anagraficamente costituito e dimostrato nelle forme di legge entro e non oltre i sei mesi successivi alla data di stipula del contratto;

d) tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio e al rispetto dei vincoli e delle condizioni conseguenti all'ottenimento del beneficio.

Non costituiscono motivo di esclusione:

a) l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, a condizione che la stessa sia formalmente risolta al momento della stipula del contratto di locazione e a condizione altresì che l'assegnatario sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;

b) l'acquisto o l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio che sia stato espropriato o sia stato dichiarato inagibile dalle autorità competenti o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

c) l'aver fruito del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge n. 431/1998.

L'accesso e la permanenza negli alloggi ottenuti sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false costituiscono motivo di decadenza dal beneficio. Il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune competente, è preordinato alla risoluzione di diritto del contratto di locazione e comporta l'inammissibilità della sottoscrizione di un nuovo contratto. Sul soggetto attuatore grava l'obbligo di assumere ogni conseguente adempimento di competenza entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento comunale di decadenza.

Art. 11 Sicurezza e organizzazione del cantiere

Il socio svolge attività di manodopera in accordo con le proprie capacità e con quelle acquisite in seguito alla formazione.

Non sono affidate ai soci ma ad imprese specializzate le attività di conduzione di macchine di sollevamento o di movimento terra per le quali è richiesta alta specializzazione.

Anche il montaggio di ponteggi e di specifiche opere provvisorie previste per la realizzazione dell'opera dovrà essere effettuato da imprese specializzate.

Il socio dovrà effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dalla normativa vigente (D.Lgs 81/2006), che nella fattispecie si concretizza nel corso di 16 ore per cantieri edili - rischio elevato.

Inoltre si dovrà provvedere a:

- effettuare la formazione di almeno un autocostruttore quale RLS,
- effettuare la formazione di alcuni autocostruttori in materia di primo soccorso e antincendio,
- se necessario (da valutare sulla base dell'organizzazione di cantiere) effettuare anche la formazione di alcuni preposti,
- assicurare all'INAIL tutti i soci,
- dotare ogni singolo socio dei DPI necessari e del cartellino identificativo,
- sottoporre i soci a visita medica da parte del medico del lavoro,
- redigere per ogni socio una scheda delle competenze sulla base delle abilità possedute,
- redigere per ogni socio una scheda delle disponibilità sulla base dei turni di lavoro e impegni familiari.

Ai fini dell'organizzazione del lavoro sarà redatto, sulla base delle disponibilità per ogni socio, un budget delle giornate di lavoro che si concretizza in un calendario, modificabile periodicamente, in modo da ottenere un quadro complessivo del personale presente in cantiere.

I soci non possono installare e certificare impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di protezione antincendio ed elettronici in generale ai sensi del D.M. 37/2008.

Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo si rimanda alla DGR 251/2015 per quanto applicabile.

Art. 12 Attuazione degli interventi ed erogazione del contributo

Entro 60 giorni dalla data del provvedimento regionale di approvazione di cui all'articolo 10 comma 3 sono trasmessi alla Regione i seguenti atti e/o documentazioni:

- costituzione della cooperativa, comprensiva di statuto e della indicazione delle cariche e dei ruoli indicati al precedente articolo 2 comma 3;
- indicazioni sulla organizzazione del cantiere secondo quanto previsto al precedente articolo 12 – Sicurezza e organizzazione del cantiere;
- individuazione delle lavorazioni da affidare a soggetti esterni alla cooperativa, e individuazione degli stessi.

La Regione, verificata la documentazione inviata, eroga a titolo di rimborso spese il contributo tecnico amministrativo.

L'inizio dei lavori degli interventi deve avvenire entro i 120 giorni successivi al provvedimento regionale di approvazione.

I lavori dovranno avere termine entro 36 mesi dalla data di inizio, fatte salve limitate e motivate proroghe dovute a cause di forza maggiore non imputabili alla condotta del soggetto attuatore, da documentare e inviare alla Regione Toscana debitamente attestate dal Comune competente.

Il contributo assegnato a ciascun nucleo socio della cooperativa proponente, è erogato alla cooperativa stessa unitariamente per tutti i soci.

Il contributo lavori verrà erogato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, secondo le fasi di attuazione dell'intervento definite nella proposta definitiva, in corrispondenza della conclusione della fase stessa.

Il contributo lavori dovrà essere coperto da fidejussione per l'intero importo ad esclusione dell'ultima fase, nella quale l'erogazione del saldo avverrà in corrispondenza della conclusione dell'intero intervento.

Nel caso in cui le singole fasi comportino la conclusione dei lavori per un numero finito di alloggi, ovvero nel caso in cui interventi di autorecupero su edifici di proprietà pubblica producano nelle diverse fasi lavorazioni trasversali configurabili come valorizzazione del patrimonio pubblico su cui si interviene, la fidejussione può essere parzializzata a copertura della quota parte di contributo relativo alla singola fase.

Art. 13 Disposizioni finali

Contestualmente alla attestazione della fine dei lavori, il soggetto attuatore è tenuto a produrre una relazione finale sugli esiti della sperimentazione, per consentire alla Regione Toscana una valutazione complessiva della stessa.

La relazione finale dovrà mettere in evidenza tutti gli aspetti procedurali, tecnici, operativi, economici, dell'intervento e il relativo grado di criticità, nonché contributi di carattere anche propositivo per consentire una messa a frutto futura dell'esperienza.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alla DGR n. 566 del 11.7.2011, nonché alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dichiarati nella domanda, e contenuti nella documentazione allegata alla stessa richiesta nel presente avviso, sono raccolti nel pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 e dal D.lgs 30/06/2003, n.193 e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il conferimento dei dati personali dei soci delle cooperative è obbligatorio ai fini della partecipazione della cooperativa alla graduatoria per l'erogazione dei contributi previsti per la realizzazione dei progetti di autocostruzione e autorecupero di alloggi, di cui al presente avviso, destinati alla locazione o ad altro titolo di godimento a favore dei soci delle cooperative stesse.

Al fine della partecipazione al bando è altresì obbligatoria la trasmissione dei dati personali contenuti nella documentazione necessaria richiesta nel presente avviso ed in particolare nella documentazione della progettazione preliminare e nella documentazione definitiva di cui ai precedenti punti 7 e 10 e afferenti sia alla proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento, allo statuto e allo stato giuridico della cooperativa costituenda o costituita, che all'organizzazione dell'intervento.

2. Il titolare del trattamento è Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze – PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it). I dati saranno trattati dai soggetti autorizzati e da un apposito Nucleo tecnico di valutazione costituito con specifico decreto dirigenziale e composto da dipendenti del Settore Politiche abitative e/o di altri Settori della Regione Toscana con specifiche competenze.

3. I dati personali dichiarati dai partecipanti al presente bando saranno utilizzati per le attività di controllo dei soggetti che beneficeranno degli alloggi costruiti o ristrutturati e dello stato giuridico della cooperativa appositamente costituita; i dati personali posseduti dai soggetti facenti parte della cooperativa saranno altresì utilizzati per la valutazione del progetto di costruzione o ricostruzione presentato. Inoltre i dati raccolti potranno essere ulteriormente trattati per eventuali ricerche e analisi per scopi statistici e per la comunicazione pubblica ed istituzionale della Regione Toscana. I dati relativi alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso Pubblico saranno pubblicati sui siti istituzionali della Regione Toscana entro i limiti necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 33/2013

4. I dati saranno trattati con modalità informatiche e cartacee dagli autorizzati del trattamento, appositamente nominati ed istruiti, e saranno poi conservati agli atti presso gli Uffici del Settore Politiche abitative della Direzione Urbanistica e politiche abitative, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa per il tempo necessario.

5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati (urp-dpo@regione.toscana.it). Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.